

Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024.

Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.

Con la sentenza in commento la suprema Corte di Cassazione ritorna sul principio della responsabilità condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del Dlgs.152/06; principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della filiera dei rifiuti, sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione degli stessi.

Nel caso in specie con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di Marsala aveva condannato l'amministratore di una impresa di trasporto rifiuti per il reato di gestione illecita di rifiuti e deposito incontrollato in concorso con l'amministratore dell'impianto di smaltimento di oli esausti in quanto era stato superato il limite quantitativo autorizzato.

L'imputato si dichiarava estraneo alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, non avendo alcuna consapevolezza circa l'eccedenza rispetto ai limiti autorizzati, né poteva sussistere in merito alcun comportamento colposo per l'assoluta mancanza di poteri da parte sua, sul controllo delle quantità e sulle modalità gestionali dell'impresa titolare dell'impianto a cui si era affidato.

In sintesi, secondo la difesa, l'impresa di trasporto era estranea a tutte le operazioni di trattamento dei rifiuti che rimanevano nella esclusiva sfera di competenza della società professionista nella gestione dell'impianto, essendosi limitato l'imputato alla sola raccolta e conferimento dell'olio esausto.

Di contrario avviso è stata la Corte di Cassazione che ha respinto tali tesi difensive ritenendo sussistere sia l'elemento oggettivo che soggettivo del reato sostenendo che in tema di gestione dei rifiuti l'affidamento degli stessi a terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li conferisce, precisi obblighi di accertamento tra cui la verifica dell'esistenza in capo ai medesimi delle necessarie autorizzazioni e competenze per l'espletamento dell'incarico, la cui violazione giustifica l'affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.

Sostiene il giudice di legittimità che il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo smaltimento ha, dunque, l'onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertare la regolarità, gravato così dall'onere di verificare le necessarie autorizzazioni e competenze tecniche, da valutarci in concreto caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'attività di stoccaggio.

Pertanto, nel caso in esame ed in generale, l'amministratore di un'azienda che conferisce rifiuti a terzi per il relativo trattamento risponde penalmente dell'eventuale gestione illecita se ha omesso i controlli dovuti sulle autorizzazioni.

Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti diversi, ognuno di essi risponderà nell'ambito della propria sfera di responsabilità.

I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza di merito che quella di legittimità.

L'articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”.

Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio),

destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione dei rifiuti.

Dal principio della responsabilità condivisa prevista dall'articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che tutti i soggetti che intervengono nell'ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono conferiti.

Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente.

In conclusione secondo il giudice di legittimità, l'impianto di responsabilità così delineato sia nell'ordinamento nazionale che in quello comunitario è espressione dell'applicazione del principio di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e del principio chi inquina paga, che cristallizzano da un lato le regole di imputazione e dall'altro pongono canoni di intelligenza in capo agli operatori nell'esplicazione delle loro attività, configurando la

responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasportatori di rifiuti

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it